

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPBZ UT BOLZANO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1291/007
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 03/09/2021 REGISTRATO IL 20/09/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001291/07

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 03388420246 TAGLIATA DELLA SCALA
ID. TELEMATICO: TBD21L001291007AA

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.

1 - 03388420246

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. Progr. DESCRIZIONE

1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI	
		VALORE DICHIARATO :	0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1

NOTE:

PEC DEL 20.09.2021 CON PROT. 92623

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Nella data del 3 settembre 2021 alle ore 20.30 presso la sede sociale si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

parte ordinaria:

approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2020;

Parte straordinaria:

Modifica dello Statuto sociale.

Il Presidente Denis Stefani dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il socio Piergiuseppe Nicoletti che accetta.

Il Presidente constatata la presenza di n. 10 soci personalmente presenti e 3 per delega su un totale di 13 associati e, pertanto, constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente. Precisa, inoltre, che è rispettato anche il quorum previsto per le assemblee in forma straordinaria ai sensi dell'articolo 8, comma 15), dell'attuale statuto sociale che prevede, in prima convocazione, la presenza di tre quarti degli associati.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, Il Presidente chiede al segretario dell'assemblea di illustrare il progetto di bilancio dell'esercizio 2020.

Prende quindi la parola il segretario che procede all'illustrazione del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2020, che evidenzia un disavanzo di € 964,27, e risponde alle domande di chiarimenti poste dai soci.

Riprende la parola il Presidente il quale propone di mettere in votazione il progetto di bilancio.

Il bilancio viene approvato all'unanimità.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra l'argomento "Modifica dello statuto sociale", ed espone le motivazioni che hanno reso necessario l'adeguamento dello statuto al fine di ottemperare a quanto previsto obbligatoriamente dalla Riforma del terzo settore D.Lgs.117/17.

Il Presidente apre la discussione e dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Lo statuto viene approvato all'unanimità.

Inoltre, l'assemblea, sempre all'unanimità, delibera che il Presidente è espressamente ed incondizionatamente delegato ed autorizzato a compiere ogni pratica e formalità utile all'esecuzione della deliberazione presa ed in particolare ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità ai fini dell'iscrizione nel Registro delle APS o nel RUNTS, nonché a rettificarne gli eventuali errori materiali.

Si dà inoltre mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro

Il Presidente infine dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 21.30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Denis Stefani

Handwritten signature of Denis Stefani in black ink.

Il Segretario
Piergiuseppe Nicoletti

Handwritten signature of Piergiuseppe Nicoletti in black ink.

Allegato:
nuovo statuto sociale

ALLEGATO 1

ASSOCIAZIONE TAGLIATA DELLA SCALA APS
STATUTO

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of a name.

ART. 1 **(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia **P'Ente** del Terzo Settore, l'Associazione Tagliata della Scala APS, (di seguito anche associazione) nella forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Capovilla n. 10/A, frazione Primolano nel comune di Valbrenta (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 **(Statuto)**

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle previste dalle lettere e), f), i), e k) dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017 che sono:

- Lettera e) Interventi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- Lettera f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- Lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Lettera k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in attività rivolte:

- alla ricerca storica con particolare riferimento alla Grande Guerra;
- alla storia ed alla cultura locale;
- alla gestione di una esposizione permanente con reperti della Grande Guerra, ad operare per il recupero ed il mantenimento delle fortificazioni, sentieri e camminamenti presenti nel territorio sempre relativi alla Grande Guerra;
- alla organizzazione delle tradizionali feste paesane in occasione della ricorrenza del Santo Patrono San Rocco, con la possibilità di somministrare alimenti e bevande;
- all'organizzazione di manifestazioni volte a valorizzare le bellezze naturali e le produzioni locali (Scala dei Sapori), attività ricreative di interesse sociale volte soprattutto ad anziani ed a bambini, manifestazioni artistiche e culturali;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto e della Provincia Autonoma di Trento in quanto avente sede in un comune di confine regionale.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti;
- versare, la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini stabiliti annualmente dall'organo di amministrazione.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione e per il mancato pagamento della quota associativa annuale.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge);
- Organo di revisione (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge).

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio d'esercizio mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire con qualsiasi mezzo quale lettera, fax, e-mail o altri mezzi telematici spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione nonché esposta nelle bacheche utilizzate per l'esposizione delle ordinanze comunali.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o su richiesta motivata dalla maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina i componenti dell'organo di amministrazione, di controllo e di revisione;
- revoca i componenti degli organi sociali e delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria per la modifica lo statuto dell'associazione è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 75% degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento nonché la devoluzione del patrimonio l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno il 75% degli associati.

ART. 15 **(Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre consiglieri fino ad un massimo di sette consiglieri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- nomina il Presidente scegliendolo tra i suoi componenti;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri contabili e di quelli sociali;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina e delibera l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- determina l'importo e le modalità di versamento della quota associativa annuale.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti; rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, qualora nominato dall'organo amministrativo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.



L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Leg. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 **(Libri sociali)**

L'associazione, a cura dell'organo di amministrazione, ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il registro dei volontari.

Il libro dell'organo di controllo e quello del dell'organo di revisione sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'associazione e sono ad essa intestati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 26 **(Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 **(Responsabilità dell'associazione)**

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 29 **(Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 **(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 **(Norma transitoria)**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

UFFICIO TERRITORIALE BOLZANO
TERRITORIALES AMT BOZEN

20 SET. 2021

Registrato in data odierna
Registriert mit heutigem Datum

al N. / unter Nr. 12347

Serie 3 - Esatti / Eingezahlt € ~~ESENTE~~ - STEUERFREI

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI
BOLZANO - UFFICIO TERRITORIALE BOLZANO
AGENTUR DER EINNAHMEN - LANDESDIREKTION BOZEN -
AMT BOZEN

PER LA RESTITUZIONE DELL'ATTO.

FÜR DIE RÜCKGABE DER URKUNDE.

L'ASSISTENTE (*)

Anna Molon

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



